

STATUTO

Ente Bilaterale Agricolo Territoriale

Art. 1 - Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 19/06/2018 e dell'art. 1 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 30/01/2013, tenuto conto della Legge n. 30 del 2003 e del D.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI POTENZA", "CONFAGRICOLTURA BASILICATA - UNIONE REGIONALE AGRICOLTORI", "FEDERAZIONE AGRICOLA / ALIMENTARE / AMBIENTALE / INDUSTRIALE - BASILICATA", "FLAI CIGL DI BASILICATA", "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI PROVINCIA CIA POTENZA", "UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI REGIONALE DELLA BASILICATA", l'Ente Bilaterale denominato "Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Provincia di Potenza", in sigla "EBAT POTENZA", di seguito anche "Ente".

Art. 2 - Sede e durata

L'Ente ha sede in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro n. 29, ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

Art. 3 - Finalità e scopi

L'Ente, senza finalità di lucro, si propone i seguenti scopi:

- A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo e florovivaistico della Provincia di Potenza;
- B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e florovivaistici della Provincia di Potenza;
- C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della provincia di Potenza, anche con riferimento alle pari opportunità;
- D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Potenza;
- E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Potenza;
- F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 1 del contratto provinciale di lavoro;
- H. incentivare l'inclusione e l'inserimento dei lavoratori immigrati;
- I. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali; può promuovere e organizzare manifestazioni e convegni e adottare ogni altra utile iniziativa atta a sensibilizzare e stimolare gli organismi competenti al raggiungimento degli scopi sopra indicati, nonchè instaurare relazioni con Parlamento, Governo, Unione Europea, Regione Basilicata, Comune di Potenza, Camera di Commercio della

Basilicata e altri Enti locali di Basilicata, Organi ministeriali competenti e Associazioni ed Enti che condividano gli scopi.

L'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura reale o personale, mobiliare od immobiliare, ed ogni altra attività che risulti necessaria o anche semplicemente utile alla realizzazione dei propri fini.

Insomma, l'Associazione potrà svolgere la sua attività assumendo ogni idonea iniziativa, nel rispetto comunque dei modi e limiti di Legge.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di strutture operative.

Art. 3 BIS - Soci - diritti e obblighi degli associati

Essendo l'associazione un Ente Bilaterale istituito dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n.30/2003 e D.lgs. n.276/2993, i soci sono i soggetti fondatori di cui all'art. 1.

Ad essi è riconosciuto:

- il diritto di voto in Assemblea, anche in relazione alla nomina degli organi associativi e all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- il diritto di partecipare e contribuire in modo continuativo e permanente alle attività dell'Ente;

Sono assicurati, in ogni caso, i principi di democrazia e di pariteticità.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) contributi previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro;
- b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
- c) ogni altra eventuale entrata.

Art. 5 - Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il bilancio consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici.

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 lettera a), l'Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

Art. 7 - Responsabilità

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Potenza promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente e degli atti da questa adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 8 BIS - Assemblea

A - L'Assemblea è composta dagli associati.

B - Spetta all'assemblea:

- 1) nominare il comitato di gestione e il collegio sindacale;
 - 2) provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal comitato di gestione;
 - 3) approvare i regolamenti interni predisposti dal comitato di gestione;
 - 4) approvare il programma e il piano annuale delle attività;
 - 5) deliberare le modifiche allo statuto;
 - 6) deliberare in aggiunta agli argomenti sopra elencati, su ogni altro argomento che le sia sottoposto e che non sia di competenza esclusiva del comitato di gestione;
 - 7) deliberare l'eventuale scioglimento dell'ente e la nomina di uno o più liquidatori.
- L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo.

Deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalla maggioranza degli associati o dal collegio sindacale;

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Comitato di Gestione mediante avviso scritto da recapitarsi, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'assemblea è convocata con telegramma o con posta elettronica o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione è presieduta dal presidente del comitato di gestione o, in sua assenza, dal Vice presidente.

Per la validità dell'adunanza e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli associati.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice nei casi previsti dai numeri 1), 2), 3), 4) e 6) del presente articolo e a maggioranza qualificata pari a 3/4 (tre quarti) degli associati nei casi previsti dai numeri 5) e 7) del presente articolo.

Di ogni riunione deve essere dato processo verbale a cura di un segretario nominato dal presidente dell'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea devono essere conservati presso la sede dell'associazione e tenuti a disposizione di tutti i componenti della medesima.

Art. 9 - Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano ad un Comitato di Gestione, composto da 6 (sei) membri di cui 3 (tre) in rappresentanza dei datori di lavoro e 3 (tre) in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, da i soci fondatori.

Essi durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l'Organizzazione che lo aveva nominato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, decade l'intero Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito:

- a) alle linee programmate della attività istituzionale e della gestione dell'Ente;
- b) alla elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
- c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4;
- d) alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.

Art. 10 - Deliberazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce generalmente almeno 1 (una) volta al mese.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, dà esecuzione alle delibere del comitato di gestione e, previa delibera del Comitato di gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti eventualmente approvati dal Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti. I restanti componenti possono essere designati tra i non

iscritti all'albo dei revisori dei conti.

I Sindaci durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel codice civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni 6 (sei) mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente, l'assemblea degli associati nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Potenza.

[Handwritten signatures]
Antonio Serrano
Francesco Serrano
Antonio Serrano
Antonio Serrano

[Handwritten signatures]
Domenico Cipolletti
Giovanni Cipolletti
Giovanni Cipolletti
Maurizio Cipolletti
Maurizio Cipolletti

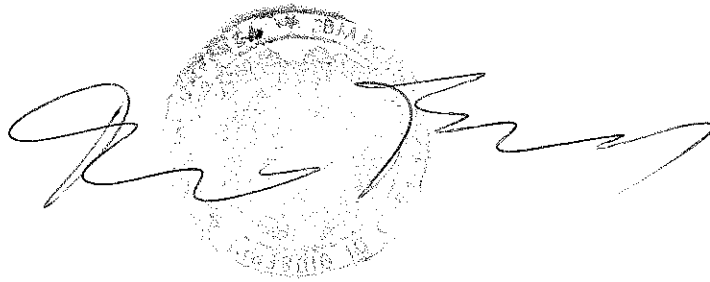
[Handwritten signatures]
Luigi Cipolletti
Claudio Cipolletti
Claudio Cipolletti
Claudio Cipolletti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Copia conforme all'originale composta
di N. 25 - FACCIALE
PARZ
Potenza, lì 29.10.2014

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI POTENZA" and "UFFICIO DEL CAPO UFFICIO".